



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO
E PROGRAMMAZIONE

tel + 39 040 377 2010
fax + 39 040 377 2381

finanze.patrimonio@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Prot. n. 10049/FIN/ STAF/TRIB/7.1

Trieste, 7 maggio 2012

Al Segretariato generale

All'Avvocatura della Regione

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Stampa

Alla Protezione civile della Regione

Al Servizio Polizia Locale e Sicurezza

Alle Direzioni centrali

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 8

Oggetto: articolo 2, comma 1, Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 – Contributo da utilizzare in compensazione mediante modello di pagamento unificato (modello F24). Istituzione codice tributo

Premessa

L'articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ha introdotto un contributo a favore delle imprese operanti sul territorio regionale per le seguenti finalità :

- a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
- c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

Con i Decreti di concessione n. 2214 del 15 dicembre 2011 e n. 228 del 14 febbraio 2012 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del

personale sono stati concessi i contributi rispettivamente per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 22/2010 e per la finalità di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

Istituzione codice tributo

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Regolamento emanato con D.P.Reg. del 31 maggio 2011, n. 126/Pres. il contributo, utilizzabile in compensazione mediante modello di pagamento unificato (modello F24), è fruibile a decorrere dal termine stabilito con decreto del Ragioniere generale.

A seguito della stipulazione della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in data 23 aprile 2012, con la Risoluzione n. 43/E del 4 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale 22/2010.

Il Ragioniere generale, pertanto, con il Decreto n. 878 del 4 maggio 2012 ha fissato il 10 maggio 2012 come termine a decorrere dal quale i beneficiari potranno scomputare dai versamenti di tributi e contributi, effettuati tramite modello F24, l'ammontare del contributo concesso.

Il codice tributo denominato "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010" è il seguente: "3721".

Modalità operative per la compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione "REGIONI" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*Importi a credito compensati*" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "*Importi a debito versati*".

Il campo "*codice regione*" è valorizzato con il codice "07" corrispondente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel campo "*Anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno in cui è stato concesso il contributo, nel formato "AAAA".

A tal riguardo si evidenzia che :

- l'anno da indicare è il 2011 per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), L.R. 22/2010 - salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- l'anno da indicare è il 2012 per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), L.R. 22/2010 - incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
- l'anno da indicare è il 2011 per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), L.R. 22/2010 - sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.

IL RAGIONIERE GENERALE
Antonella Manca